



01677-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Giorgio Fidelbo	- Presidente	Sent. n. sez. 2175
Andrea Tronci	- Relatore	CC - 11/12/2019
Massimo Ricciarelli		R.G.N. 40523/2019
Ercole Aprile		
Pietro Silvestri		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

KURTI SONILA, nata il 06/04/1990 in Albania

avverso la sentenza del 13/09/2019 della CORTE d'APPELLO di BRESCIA

sentita la relazione svolta dal consigliere Andrea Tronci;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Marco Dall'Olio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza;

sentito i difensori, avv. Michele Bontempi ed avv. Melissa Cocca, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. I difensori di fiducia di Sonila KURTI, a mezzo di un unico atto a firma congiunta, impugnano tempestivamente la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Brescia ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l'estradizione della prevenuta, oggetto di richiesta da parte della Repubblica di Albania, in funzione dell'esecuzione della sentenza definitiva di condanna emessa

in quello Stato nei confronti della menzionata KURTI per il reato di "falsa denuncia", corrispondente alla fattispecie prevista e punita dall'art. 368 cod. pen.

2. Con un primo motivo i legali ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale inopinatamente escluso "la portata generale del divieto di estradizione che deve essere riconosciuto ad ogni madre con prole di età inferiore a tre anni": divieto esplicitamente contemplato dall'art. 18 lett. s) della legge n. 69/2005, in tema di mandato d'arresto europeo, da ritenersi, appunto, "espressione di un principio generale, informato alla esigenza primaria di tutela dell'interesse del bambino, affermato in vari testi sovranazionali ... la Convenzione sui diritti dell'infanzia e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea", e comunque applicabile in ossequio alla "regole generali di interpretazione della legge e, in modo particolare, (al)l'art. 12 comma 2 disp. prel. cod. civ.", a nulla asseritamente valendo in senso contrario la scarna motivazione della sentenza impugnata, che paleserebbe l'indebita sovrapposizione, operata dai giudici bresciani, "fra i piani dell'applicazione generale del divieto di cui all'art. 18 lett. s) cit. e quello della presenza nel regime carcerario dello Stato richiedente di meccanismi di tutela dell'integrità del minore", meccanismi che non potrebbero mai essere "sostitutivi" del divieto anzidetto, in conformità - si aggiunge ancora - a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, a tal fine passata in rassegna.

3. Il secondo motivo del ricorso denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, sotto un differente profilo: invero, alla luce della specificità della vicenda esitata nella condanna emessa nei confronti della KURTI, non ammessa a fruire del beneficio della sospensione condizionale ad onta della modestia della sanzione inflitta (mesi sei di pena detentiva) ed ancorché implicata per la prima ed unica volta in un'esperienza processuale ed incensurata, la Corte territoriale sarebbe dovuta pervenire alla conclusione della contrarietà delle disposizioni del sistema processuale albanese ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, "essendo incompatibile con il nostro un ordinamento che non riconosce ad un soggetto incensurato la sospensione di una pena di così breve durata come quella irrogata alla sig.ra KURTI (anche in considerazione delle ragioni che l'hanno indotta a tenere una condotta antiggiuridica quale la ritrattazione di una denuncia", in effetti inizialmente sporta nei riguardi del marito per minacce e lesioni.

4. Il terzo ed ultimo profilo di critica, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., si raccorda a quello iniziale: si assume infatti che la verifica che la Corte distrettuale ha attestato di aver compiuto "in ordine alla disciplina penitenziaria

applicata dalla Repubblica di Albania”, ferme le preliminari e di per sé assorbenti considerazioni già sintetizzate nella parte finale del precedente paragrafo 2., in ogni caso sarebbe da ritenersi del tutto inadeguata, poiché “gli accertamenti non si sarebbero dovuti limitare ad una richiesta formale all’istituto in questione ...” – *id est*, all’istituto dove la KURTI dovrà espiare la pena – “... che ha solo avuto modo di autoreferenziarsi, facendo apparire le condizioni carcerarie prospettate quasi surreali e al di sopra di ogni aspettativa”, bensì avrebbero dovuto estendersi alla ricerca di “riscontri oggettivi a tali situazioni detentive, che non si fondassero solo su quanto dichiarato dal Ministero della giustizia albanese”, attivando gli strumenti consentiti dall’art. 704 co. 2 cod. proc. pen. Non senza aggiungere, conclusivamente, il mancato apprezzamento circa le conseguenze relative “al sano sviluppo psico-fisico dell’infante, che si ritroverebbe catapultato con la madre nel sistema carcerario albanese, sradicato con violenza dal suo sereno contesto familiare in cui vive attualmente con i propri genitori, in un Paese diverso da quello in cui è nato”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’illustrato ricorso non riveste reale fondamento e va pertanto disatteso, risultando anzi al limite dell’ammissibilità.
2. Il tema concernente la sottoposizione a procedura di estradizione di donne con prole inferiore ai tre anni è stato ampiamente scrutinato da questa Corte, che ha così avuto modo di enunciare i principi fondamentali in materia, costantemente seguiti dalla giurisprudenza di legittimità.

In proposito è appena il caso di rimarcare che la disposizione consacrata nel richiamato art. 18 lett. s) della legge n. 69 del 2005 – corrispondente all’attuale lettera p) del detto articolo, dopo le modifiche apportate al testo legislativo con la recentissima legge n. 117 del 4 ottobre 2019, entrata in vigore il 2 novembre u.s. – trova il proprio esclusivo campo di applicazione nell’ambito della procedura inerente al mandato d’arresto europeo. Non senza rilevare come sia stata valutata come manifestamente infondata l’eccezione di legittimità costituzionale, legata alla pretesa disparità di trattamento della disciplina estradizionale sul punto, rispetto a quanto previsto dalla testé citata normativa in materia di mandato d’arresto europeo, atteso che quest’ultima prevede “un regime speciale di estradizione, caratterizzato da una procedura più agile e snella e attuato in base di una decisione quadro, che realizza una collaborazione tra Stati tutti appartenenti all’Unione europea e in quanto tali aventi una forte affinità socio culturale e giuridica, che trova riscontro in ordinamenti che offrono simili garanzie di natura sostanziale e processuale, fondate su una piena

condivisione dei principi di democrazia e di pluralismo". Donde l'altrettanto corretta conclusione che è "la condivisione dei principi fondamentali in materia di diritti fondamentali della persona e la stessa appartenenza all'Unione europea che giustifica il ricorso a questa forma di procedura semplificata", risultando così legittimato il differente regime giuridico applicabile, ove la procedura di estradizione sia attivata dal Governo di uno Stato non facente parte dell'Unione europea, senza che per ciò possa fondamente ipotizzarsi alcun contrasto con la Carta costituzionale (così Sez. 6, sent. n. 40612 del 31.10.2006, Rv. 235445, cui si richiama integralmente, in parte motiva, Sez. 6 sent. n. 46444 del 26.11.2009, Rv. 245487; *adde*, di recente, Sez. 6, sent. n. 5225 del 15.12.2017 - dep. 02.02.2018, Rv. 272127 e n. 7214 del 14.02.2019, Rv. 275721).

2.1 Fermo quanto sopra, può nondimeno convenirsi - così come affermato dalla difesa della ricorrente - che il disposto dell'art. 18 lett. s) - ora p) - della legge n. 69/2005 è effettivamente espressione di un principio generale avente cittadinanza nel vigente ordinamento e riconducibile alla primaria esigenza di tutela dell'interesse del minore (cfr. Sez. 6, sent. n. 52 del 30.12.2014 - dep. 05.01.2015, Rv. 261575 e n. 19148 del 10.03.2009, Rv. 243318), riconosciuta del resto a livello internazionale dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia dalla L. 27 maggio 1991, n. 176, così come dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, adottata il 7 dicembre 2000, oltre che in molteplici settori della normativa interna, in materia di disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, di esecuzione della pena, di trattamento penitenziario e di cautela personale.

In proposito, è peraltro da subito opportuno evidenziare che la Corte costituzionale - da ultimo con la sentenza n. 76 del 2017, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art 47 *quinquies*, comma 1 *bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354, in tema di detenzione domiciliare speciale, quando la condannata è donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente (ovvero padre, quando la madre è deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole), sentenza cui si rimanda anche per i rinvii alla precedente giurisprudenza costituzionale - ha avuto modo di fissare principi basilari, che devono orientare l'interprete nella disamina e nell'applicazione anche della normativa qui rilevante.

Segnatamente, ha osservato il giudice delle leggi, nel ribadire la rilevanza peculiare che riveste l'interesse del figlio in tenera età a fruire in modo continuativo dell'affetto e delle cure materne, che ciò non lo sottrae in assoluto ad un possibile bilanciamento con interessi contrapposti aventi anch'essi rango costituzionale, quali sono quelli di difesa sociale, sottesi alla necessaria esecuzione della pena inflitta al genitore in seguito alla commissione di un reato.

Bilanciamento che è demandato alle scelte discrezionali del legislatore e può realizzarsi attraverso regole legali che determinano, in astratto, i limiti rispettivi entro i quali i diversi principi possono trovare temperata tutela e, senza rigidi automatismi, consentano di verificare in concreto le singole situazioni.

Discende da siffatto inquadramento che non incorre in alcuna violazione delle norme costituzionali il legislatore che differenzi il trattamento penitenziario delle madri condannate, a seconda della gravità del delitto commesso, avendo cura che non sia del tutto pretermesso l'interesse del minore ad instaurare un rapporto quanto più possibile "normale" con la madre.

2.2 Esattamente in linea con la più ampia impostazione generale cui è informato l'anzidetto insegnamento è la giurisprudenza di questa Corte, consolidata nello statuire che non costituisce condizione ostativa all'estradizione la circostanza che l'ordinamento dello Stato richiedente preveda per l'esecuzione delle pene detentive forme di tutela a favore della madre di prole in tenera età non corrispondenti a quelle previste dall'ordinamento italiano: è infatti sufficiente che siano previste disposizioni comunque funzionali a preservare l'integrità psicofisica del minore, oltre che del genitore e della stessa famiglia. A significare, cioè, che, al di fuori di non previsti meccanismi improntati a rigidità assoluta, l'esistenza nello Stato richiedente di un sistema di tutela di tali situazioni, per quanto possa essere realizzato secondo differenti e peculiari modalità, consente comunque una pronuncia favorevole all'estradizione, dovendo escludersi che ricorrano le condizioni ostative di cui all'invocato art. 705 cod. proc. pen., purché venga salvaguardata – si ripete – l'integrità psicofisica non solo del minore, che altrimenti resterebbe privato del rapporto affettivo con la madre in una fase delicata della sua esistenza, ma dello stesso genitore e dell'intera famiglia (cfr. la già citata sentenza n. 46444/2009, nonché Sez. 6, sent. n. 41642 del 03.10.2013, Rv. 256277).

A tal fine, onde garantire concreta effettività alla verifica dell'assenza dell'anzidetta condizione ostativa, è stato inoltre previsto che la Corte d'appello competente, ove abbia necessità di acquisire precisi elementi conoscitivi in ordine alla disciplina penitenziaria applicata dallo Stato richiedente, attivi gli strumenti suoi propri, chiedendo le informazioni del caso al Paese istante (cfr. Sez. 6, sent. n. 13440 dell'08.03.2016, Rv. 266737 e n. 41642 del 03.10.2013, Rv. 256278).

3. A detti principi si è puntualmente attenuta la Corte d'appello bresciana, una volta preso atto della documentata circostanza dell'essere la KURTI madre di un bambino di età inferiore agli anni tre.

Il giudice territoriale infatti, lungi dal confondere il significato e la valenza del principio generale della tutela dell'estraddanda, madre di un bimbo piccolo, con la problematica inerente alle condizioni del sistema carcerario dello Stato istante – così come si assume *ex adverso* con il primo motivo di ricorso – ha correttamente escluso "l'estensione analogica" del disposto di cui al previgente art. 18 lett. s) L. n. 69/2005 al procedimento di estradizione, per poi procedere all'accertamento dapprima delle generali condizioni di detenzione nello Stato albanese, quindi dello specifico trattamento penitenziario cui sarebbe stata sottoposta l'odierno ricorrente. Dal che è emerso, con peculiare riguardo a detto ultimo profilo: 1) che la KURTI sarà collocata presso l'Istituto di esecuzione delle sentenze penali di Tirana "Ali Demi", unica struttura in cui possono scontare la pena le persone condannate di sesso femminile; 2) che il Regolamento interno carcerario prevede il diritto delle madri di "mantenere presso l'asilo nido della istituzione il loro bimbo fino all'età di tre anni"; 3) che "l'accomodamento del bimbo si fa in sezioni apposite dedicate alle madri con bimbi ... con personale qualificato", essendo stato altresì introdotto "il programma 'Genitorialità a distanza', con particolare attenzione ai minori e alle donne", che prevede "strutture speciali dell'istituzione, in cui le donne detenute trascorrono fino a 8 ore con la famiglia"; 4) che il controllo del concreto rispetto di tali condizioni di detenzione per le donne in custodia cautelare ed in espiazione pena è assicurato dallo "Avvocato del Popolo", dal "Comitato Albanese di Helsinki", dal "Comitato per la prevenzione della tortura e il trattamento disumano, degradante e umiliante", dallo "Osservatorio per la prevenzione della tortura".

Ciò posto, è appena il caso di osservare che le osservazioni difensive circa la pretesa insufficienza di siffatte assicurazioni, fornite direttamente dal Governo dello Stato albanese, in assenza di elementi di riscontro esterno che la Corte territoriale si sarebbe dovuta far carico di cercare ed acquisire (terzo motivo di ricorso), non rivestono il benché minimo pregio. Esse, anzi, al di là della evidente fumosità che le connota, si pongono in palese ed insanabile contrasto con il principio dell'affidamento reciproco fra gli Stati, che informa di sé la materia e non a caso è stato reiteratamente richiamato dalla Corte EDU, a proposito delle informative fornite dai Paesi membri in caso di mandato d'arresto europeo, onde consentire la verifica delle condizioni di detenzione in essi esistenti, in relazione al pericolo di trattamenti inumani e degradanti a carico del consegnando.

4. Del tutto priva di pregio, è la tesi prospettata con la seconda censura, basata su una congetturale affermazione di contrarietà ai principi generali dell'ordinamento italiano del sistema penale italiano, sulla scorta di un inesistente automatismo nel riconoscimento della sospensione condizionale della

pena in forza dell'incensuratezza del reo, sul quale non mette conto di soffermarsi ulteriormente.

5. Quanto, poi, alla chiusa finale del ricorso in esame, a proposito delle deteriori conseguenze che l'accoglimento della domanda di estradizione comunque comporterebbe a carico del minore, sradicato in tenera età dall'ambiente suo proprio, trattasi di profili di opportunità, che esulano dal circoscritto ambito delle valutazioni demandate all'A.G., rientrando appieno nelle prerogative del Ministro della giustizia, cui spetta la decisione ultima sull'extradizione (cfr., esattamente in termini, Sez. 6, sent. n. 11941 del 04.03.2014, Rv. 259339 e n. 26587 del 12.06.2008, Rv. 240570, concernenti, rispettivamente, l'una il caso di soggetto che pretendeva di far valer il proprio radicamento in Italia, l'altra quello di soggetto che adduceva l'esistenza di gravi condizioni di salute).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, l'11 dicembre 2019

Il consigliere estensore

Andrea Tronci



Il presidente

Giorgio Fidelbo

